

sposta all'uscuto gravava generalmente per una parte a carico dell'Istituto e per l'altra, quasi sempre minore, a carico dell'Agente Generale subentrante, costituendo così quest'ultima parte una delle condizioni di concessione dell'affalto.

Sotto nel 1931 il Fondo di Previdenza e Assistenza, cessarono di aver vigore tutte le disposizioni relative alla valorizzazione portafoglio (norma II dell'Atto Istitutivo del Fondo), e ciò perché il sistema di compenso agli Agenti Generali usciti, fino allora adottato, veniva sostituito dal sistema dei versamenti annuali da parte dell'Istituto ai conti individuali degli Agenti Generali in carica, i quali, pertanto, al momento della cessazione del mandato, liquidano quanto risulta accantonato, attraverso gli anni, nei rispettivi conti del Fondo di Previdenza.

Ma era necessario determinare, alla data del 31 dicembre 1931, anno di creazione del Fondo di Previdenza, il quanto, in base al vecchio sistema, doveva essere corrisposto agli Agenti Generali in carica, al momento della cessazione del mandato, per il periodo precedente al 31 dicembre. E ciò fu fatto fissando delle somme che vennero comunicate al c.a. dell'Agente Generale (lettera circolare n. 13740 del